

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA MULTIRISCHI**

Data di effetto della copertura: La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito da LAST MINUTE TOUR (registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto ovvero, in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto individuale, arrivo nel luogo di soggiorno. La copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato fa rientro al proprio domicilio.

TABELLA DELLE GARANZIE			
Sezione	Garanzia	Massimale	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche		
	Spese mediche	Mondo € 50.000	Mondo € 50
		Europa € 30.000	Europa € 50
		Italia € 1.000	Italia € 100
	Assistenza Rimpatrio	Come da prestazioni riepilogate nella relativa tabella.	
B	Infortunati		
	Infotuni Morte	€ 2.000	nessuna
	Infortunati Invalidità permanente totale	€ 2.000	nessuna
C	Spese per Canili e gattili	35€ per periodo di 24 ore fino al massimo di € 1.000	nessuna
D	Assistenza domiciliare	€ 1.000	nessuna
E	Messa in sicurezza dell'abitazione	€ 1.000	nessuna
F	Spese legali	€ 5.000	nessuna
G	Responsabilità personale	€ 20.000	5% per danni a cose
H	Diaria ospedaliera	15€ per periodo di 12 ore fino al massimo di € 500	nessuna
I	Eventi catastrofali	€ 1.000	70 €
L	Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000	nessuna
	Massimale per singolo articolo	€ 150	nessuna
	Massimale oggetti di valore	€ 150	nessuna
	Denaro personale	€ 300	€ 70
	Massimale contanti	€ 100	nessuna
	Passaporto e documenti di viaggio	€ 300	nessuna
M	Ritardo del bagaglio	50€ per periodo di 6 ore fino al massimo di € 300	nessuna
N	Ritardo della partenza	€ 15 per periodo di 8 ore fino a un massimo di €45	nessuna
O	Mancata partenza	€ 500	nessuna

Garanzia di assistenza	Massimale assicurato
Consulenza medica	costi effettivi
Invio di medicinali urgenti	costi effettivi di invio
Invio di un medico	costi effettivi
Trasporto al centro medico di emergenza	costi effettivi
Rimpatrio sanitario	costi effettivi
Rimpatrio salma	costi effettivi
Spese di sepoltura	€ 3.000
Spese di viaggio di un familiare	biglietto A/R
	costi supplementari di soggiorno € 75 per giorno, € 750 per persona
Spese supplementari in caso di malattia o infortunio	€ 75 per day, € 750 per person
Prosecuzione del viaggio (sia per l'assicurato che per l'accompagnatore) a seguito di malattia/infortunio	costi effettivi
Rientro dei compagni di viaggio in caso di rientro sanitario dell'assicurato	biglietto di rientro
	costi supplementari di soggiorno € 75 per giorno, € 750 per persona
Rientro dei minori di 15 anni	biglietto di rientro
	costi supplementari di soggiorno € 75 per giorno, € 750 per persona
Rientro anticipato in caso di necessità	biglietto di rientro
Assistenza dei minori di 15 anni a casa in caso di ricovero dell'assicurato all'estero	costi effettivi
Assistenza legale all'estero	€ 3.000
Anticipo cauzione	€ 10.000
Anticipo denaro	€ 3.000
Trasmissione di messaggi urgenti	costi effettivi
Spese di soccorso, salvataggio e recupero	€ 2.000 per persona € 7.000 per sinistro

Tabella dei premi di polizza:

Destinazione viaggio	Italia	Europa (incluso Turchia, Egitto e Tunisia)	Resto del Mondo
Premio Imponibile	13,72€	18,30€	32,02€
Imposte**	1,28€	1,70€	2,98€
Totale	15,00€	20,00€	35,00€

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:

- per perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale che derivi direttamente o indirettamente da viaggio in, verso o attraverso Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).
- per perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale sostenute, direttamente o indirettamente, dall'azione di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- se l'Assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Definizioni

Aderente

La persona fisica residente in Italia, che acquista un pacchetto viaggio o un biglietto aereo e la presente assicurazione presso LAST MINUTE TOUR, aderendo alla polizza collettiva.

Assicurato

La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sulla conferma di prenotazione e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Attrezzatura da golf

Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

Attrezzatura sciistica

Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

Bagaglio

Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso.

Beneficiario

Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi.

Centro di Gestione dei sinistri

Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Centro di gestione dei sinistri

AIG Europe Limited - Rappresentanza Gen. per l'Italia

Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO ITALY

Email: sinistri.ita@aig.com

o potranno essere inoltrate collegandosi al sito www.sinistriviaggi.it

Certificato di Assicurazione

Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento.

Contraente

Con riferimento a questo prodotto, il contraente è UVET RETAIL S.R.L. - sede legale: Bastioni di Porta Volta n. 10 - 20121 MILANO (MI)

P. IVA 13006940152, C. F. 01722940598 - R.E.A. MI-1581872., che ha stipulato la polizza collettiva alla quale il cliente di LAST MINUTE TOUR che acquista un pacchetto o biglietto aereo può aderire.

Condizioni, esclusioni e garanzie

Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

Danni a cose

Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Danno materiale

Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

Decorrenza e Durata

Per Decorrenza si intende la data di effetto della copertura e per Durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Certificato di Assicurazione.

Età

L'età dell'Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell'età si considera l'età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall'Assicurato.

Estero

Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente.

Familiare

Coniuge/convivente more uxorio, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno dell'Assicurato.

Franchigia

Somma fissata in maniera forfettaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.

Guerra

Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

Individuo Come definito all'art. 3 , punto a) – Persone Assicurabili.

Infortunio

Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

Invalità permanente totale

Invalità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento.

Lesione corporale

Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

Malattia

Qualsiasi alterazione dello stato di salute non derivante da infortunio constatata durante il periodo di efficacia del contratto da un'autorità medica abilitata.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun periodo di assicurazione e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri.

Oggetti di valore

Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. **Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione L, Bagaglio ed effetti personali.**

Operatore turistico

Il "tour operator" o l'impresa di trasporto.

Paio o gruppo di articoli

Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

Periodo di assicurazione

Periodo che decorre dalla data in cui l'Assicurato lascia la propria Residenza (o, se successiva, dalla "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione) e termina alla data in cui l'Assicurato rientra nella propria Residenza o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura", specificate nel Certificato di Assicurazione. La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo di Assicurazione come definito al paragrafo precedente **soltanto nel caso in cui, la durata del Viaggio, le cui date di decorrenza e cessazione fossero state programmate prima della scadenza del periodo di assicurazione, venisse protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.**

Polizza

Il documento contrattuale composto dalle Condizioni Generali di Polizza e relativi Allegati, e dal Certificato di Assicurazione.

Premio

L'importo dovuto dall'Aderente alla Società.

Centrale operativa di Assistenza

La Società che (per il tramite di un soggetto terzo appositamente selezionato) fornisce un'assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio.

La Società comunicherà il nome del soggetto terzo su richiesta.

Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato al seguente riferimento telefonico :

+39 039 6554 6635

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale in Italia come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero ospedaliero

Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

Società

AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia)

Sito internet: <http://www.aig.co.it>

Socio d'affari

Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività.

Sinistro

Il verificarsi di un evento previsto nel contratto.

Sinistro responsabilità civile

Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro.

Sport invernali

Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitte, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.

Terzi

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Trasporto pubblico

Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

Validità Territoriale

Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo.

Nota:

Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).

Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia.

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:

- ✓ a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
- ✓ se l'assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La presente esclusione non si applica alla D – Cancellazione e interruzione viaggio, limitatamente alla garanzia Cancellazione Viaggio e F – Ritardo aereo.

Viaggio

La singola vacanza o il singolo viaggio della durata massima di 45 giorni che ha inizio in Italia nel luogo di Residenza dell'Assicurato nella data in cui l'Assicurato lascia la propria Residenza o, se successiva, nella "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione. Il viaggio termina alla data in cui l'Assicurato rientra nella propria Residenza o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione.

La durata massima del singolo viaggio assicurato, all'interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a 45 giorni.

Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni fuori dal luogo di Residenza per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute.

Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la prima destinazione.

SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE

Decorrenza e durata della copertura

La presente garanzia è prestata unicamente laddove l'Assicurato abbia acquistato il prodotto almeno 5 ore prima della partenza prevista.

Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato effettua la registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto ovvero, in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto individuale, dal momento in cui l'Assicurato arriva nel luogo di soggiorno.

La copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato fa rientro al proprio domicilio.

Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza

In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dal Prestatore di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.

Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno pagate anticipatamente dalla centrale operativa solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e le spese mediche sostenute saranno rimborsate.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

AIG Europe Limited

Telefono: **+39 039 6554 6635**

Nessuna delle prestazioni "assistenza, rimpatrio e spese mediche" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato AIG alle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare al Prestatore di Assistenza: cognome – nome dell'Assicurato, indirizzo, numero di contratto, natura della malattia o dell'infortunio, recapito telefonico in Italia e all'estero.

Natura delle prestazioni e garanzie

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero

In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, il Prestatore di Assistenza ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato.

Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.

2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato

Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, il Prestatore di Assistenza invia all'Assicurato un medico o una équipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza.

3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico

Il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto dell'Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata.

A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato in treno, in vettura di 1a classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato.

4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio

Il Prestatore di Assistenza provvede al rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio non appena l'Assicurato sia in condizione di lasciare il centro medico. **Il rimpatrio nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dal Prestatore di assistenza in base alle condizioni summenzionate.**

5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto della salma fino al domicilio dell'Assicurato.

6. Spese funerarie

Il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, **fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie". Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.**

7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato

In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), il Prestatore di Assistenza mette gratuitamente a disposizione del coniuge dell'Assicurato o di un Familiare, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.

Peraltro il Prestatore di assistenza organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nell'Allegato 1 "Tabella delle garanzie".

8. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato

In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, il Prestatore di Assistenza non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori

Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell'equipe medica del Prestatore di Assistenza, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, il Prestatore di assistenza si fa carico, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato e degli altri soggetti viaggianti con l'Assicurato e a loro volta Assicurati ai fini della presente polizza in quanto indicati parte della Coppia, della Famiglia o del Gruppo di cui è parte l'Assicurato vittima dell'Infortunio o della Malattia, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In caso di Gruppo, la garanzia sarà operante per un massimo di 30 persone.

In tutti i casi soltanto il Prestatore di Assistenza è abilitato a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.

10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza e assume per conto dell'Impresa, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per una persona senza vincoli di parentela, ma parte dello stesso Gruppo o della Coppia o della Famiglia, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- le spese di rientro anticipato fino al domicilio o al luogo di inumazione, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, **se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne**, il Prestatore di Assistenza predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, beneficiari del presente contratto, menzionati nel Certificato di Assicurazione e viaggianti con l'Assicurato:

- il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli dell'Assicurato e di prenderli in carico;
- le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni "presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato" e "rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno" previste sopra.

12. Rientro anticipato dell'Assicurato

Il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato, a sue spese, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, **a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio:**

- in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato;
- in caso di rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.

13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio

Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, rimasto al proprio domicilio, si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio, l'equipe medica del Prestatore di assistenza interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato.

All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dall'equipe medica del Prestatore di assistenza, che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del figlio.

14. Spese mediche

La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Peraltro la garanzia prevede il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'Assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione.

Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.

La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.

All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di Assistenza può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.

15. Assistenza legale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura, il Prestatore di assistenza prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

16. Anticipo cauzione penale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell'acquisto del viaggio, il Prestatore di assistenza anticipa la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Per il rimborso di tale somma, il Prestatore di assistenza concede all'Assicurato un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è versato l'anticipo. Qualora tale cauzione sia rimborsata prima della scadenza dalle autorità del paese, essa dovrà essere immediatamente restituita al Prestatore di Assistenza. Qualora l'Assicurato sia citato in un tribunale e non si presenti all'udienza, il Prestatore di Assistenza esigerà l'immediato rimborso della cauzione che non può recuperare a causa della mancata comparizione. Il mancato rimborso della cauzione entro il termine previsto può dare luogo ad azioni legali.

17. Anticipo di fondi

In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali – a titolo esemplificativo - passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato una somma massima, oggetto di successivo rimborso da parte dell'Assicurato, pari all'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" per aiutarlo a sostituire quanto sopra. **A tal fine il Prestatore di Assistenza chiede contemporaneamente all'Assicurato una garanzia finanziaria in Italia.**

18. Trasmissione di messaggi urgenti

Su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di assistenza trasmette 24 ore su 24 al destinatario in Italia i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

Il Prestatore di Assistenza si fa carico o effettua il rimborso, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.

Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.

Circostanze eccezionali

Il Prestatore di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.

Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per la garanzia Spese mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).

SEZIONE B – INFORTUNI (garanzia NON operante per i viaggi di sola andata)

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, **entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**, qualora un infortunio subito dall'Assicurato nel corso del viaggio gli provochi un danno da cui consegua la morte o una **invalidità entro 12 mesi dalla data dell'infortunio**. La garanzia opera per i seguenti tipi di invalidità:

1. invalidità permanente totale;
2. perdita di una gamba o di un piede;
3. perdita irreversibile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi;
4. perdita totale dell'uso di un braccio o di una mano.

In caso di decesso, **sarà corrisposto l'indennizzo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**.

SEZIONE C – SPESE PER CANILI E GATTILI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede un indennizzo di €35 per ciascun ritardo di 24 ore a copertura di spese aggiuntive per canili e gattili sostenute nel caso in cui l'inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo, nave o treno Eurotunnel subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell'Assicurato. L'indennizzo non può eccedere l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Sono escluse dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un'azione industriale di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del viaggio;
2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori della Italia o in conseguenza dell'applicazione di norme di quarantena.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Come condizione per l'applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione che attesti il motivo e la durata del ritardo, che non deve essere imputabile all'Assicurato;
3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestici di proprietà dell'Assicurato;
4. l'Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questione una dichiarazione scritta che attesti gli ulteriori esborsi sostenuti.

SEZIONE D – ASSISTENZA DOMICILIARE

Oggetto della garanzia

La garanzia copre, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", il costo dell'assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio.

La garanzia è operante a condizione che:

1. l'Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento;
2. il medico dell'Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell'assistenza domiciliare;
3. sia stato effettuato il rimpatrio dell'Assicurato ai sensi del presente contratto e l'assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D

La garanzia non è prestata

1. per richieste di indennizzo derivanti da un viaggio effettuato in Italia;
2. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato ai sensi di altri contratti assicurativi e/o da enti di qualsivoglia tipo pubblici o privati;
3. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di indennizzo.

SEZIONE E – MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", delle spese di messa in sicurezza dei beni dell'Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E

La garanzia non è prestata

1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società;
2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti nel periodo del viaggio;
3. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato da altre parti a qualsiasi titolo;
4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di risarcimento.

SEZIONE F – SPESE LEGALI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato e connesse al risarcimento dei danni derivanti da decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato durante il Viaggio.

Ogni spesa di viaggio supplementare, qualora l'Assicurato dovesse presentarsi presso un tribunale di un Paese diverso dal suo Paese di Dimora Abituale in relazione alla richiesta di risarcimento promossa nei confronti di terzi.

Esclusioni applicabili alla sezione F

Fermo restando quanto previsto all'art.3 punto F) sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. Ogni richiesta di risarcimento alla quale la Società non abbia acconsentito preventivamente per iscritto;
2. Ogni richiesta di risarcimento in relazione alla quale la Società o il legale rappresentante ritengano improbabile che l'azione in giudizio abbia successo;
3. I costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Compagnia aerea, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque Tour Operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona con la quale l'Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare;
4. Ogni multa, sanzione o penalità in capo all'Assicurato;
5. I costi connessi a richieste di risarcimento per lesioni personali, perdite o danni causati da o connessi dall'attività commerciale, professionale o attività economica, di natura contrattuale o derivante dal possesso di, dall'uso di, dalla conduzione di un terreno o in un edificio da parte dell'Assicurato;
6. Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica omologati per la circolazione che trasportino passeggeri o merci, imbarcazioni d'altura, aerei di ogni tipo, armi da fuoco o di altro genere;
7. Ogni richiesta di risarcimento comunicata oltre 180 giorni, dopo l'accadimento del sinistro.

SEZIONE G – RESPONSABILITÀ PERSONALE

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", nel caso in cui l'Assicurato sia civilmente responsabile per:

1. lesioni fisiche di Terzi;
2. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE G

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:
 - (a) di proprietà dell'Assicurato, di un Familiare o di un componente della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; oppure
 - (b) che l'Assicurato, un Familiare o componente della famiglia o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
2. qualsiasi lesione, perdita o danno:
 - (a) a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
 - (b) traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa;
 - (c) traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato;
 - (d) traente origine dalla proprietà, dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione, a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato, salvo che il possesso, l'utilizzo o l'occupazione siano temporaneamente connessi al viaggio;
 - (e) traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica, natanti (diversi da imbarcazioni a remi, barchini e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia, animali (ad eccezione di cavalli, gatti o cani domestici), armi da fuoco o di altro tipo (diverse da armi da fuoco per uso sportivo).

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve comunicare tempestivamente al Prestatore di Assistenza qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. l'Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di cui il Prestatore di Assistenza necessita per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta del Prestatore di Assistenza.

SEZIONE H – DIARIA OSPEDALIERA

(la garanzia non opera per i viaggi effettuati in Italia)

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato fuori dall'Italia a seguito di malattia o infortunio incluso in garanzia in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche all'estero) della presente assicurazione. L'indennizzo è pari a €15 per ciascun periodo completo di 12 ore.

La garanzia non si applica per il periodo di degenza ospedaliera successivo al rientro dell'Assicurato in Italia.

SEZIONE I – EVENTI CATASTROFALI

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", il costo di un alloggio analogo nel caso in cui la struttura ricettiva prenotata dall'Assicurato non sia agibile a causa di incendio, alluvione, terremoto o intemperie.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE I

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. spese rimborsate all'Assicurato da qualsiasi tour operator, compagnia aerea, hotel o altro prestatore di servizi;
2. tutte le altre spese differenti dall'alloggio che l'Assicurato dovrebbe solitamente sostenere durante il periodo specificato nel Certificato di Assicurazione;
3. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un viaggio intrapreso dall'Assicurato contro il parere delle competenti autorità locali o nazionali.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE I

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve fornire alla Società una dichiarazione scritta rilasciata dall'organismo pubblico competente in cui si attesti il motivo, la natura e la durata dell'evento catastrofale;
2. qualsiasi evento che dà luogo a una richiesta di risarcimento coperta dalla presente sezione non deve essere noto prima della partenza dell'Assicurato per il viaggio internazionale; e
3. l'Assicurato deve fornire i giustificativi di tutti i costi supplementari sostenuti.

SEZIONE L – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Oggetto della copertura

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento di bagaglio ed effetti personali dell'Assicurato, **entro il massimale per articolo, gruppo o paio di articoli stabilito nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**. In caso di rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore. La Società può, **a sua discrezione**, decidere per la sostituzione dei suddetti beni. La polizza prevede inoltre un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, **a condizione che l'Assicurato dimostri di averli posseduti e fornisca la prova del loro valore, allegando alla denuncia copia della verbalizzazione all'autorità di polizia**. La polizza prevede infine il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Esclusioni applicabili alla SEZIONE L

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa (ad eccezione dell'attrezzatura sciistica se è stato versato il relativo premio), a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
16. denaro e travellers cheques;
17. smarrimento del passaporto qualora l'Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell'evento e non si faccia rilasciare una ricevuta che attesti la data del sinistro e la data di ottenimento di un passaporto sostitutivo.

SEZIONE M – RITARDO DEL BAGAGLIO

Oggetto della copertura

In caso di ritardo del bagaglio verificatosi durante un viaggio di andata, la Società rimborsa - o sostituisce (**a sua discrezione**) le spese sostenute per l'acquisto di articoli di prima necessità, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**.

L'Assicurato deve farsi rilasciare una conferma scritta della durata del ritardo oltre agli scontrini degli eventuali articoli acquistati. L'importo liquidato per il ritardo del bagaglio sarà detratto dall'ammontare del sinistro in caso di perdita definitiva del bagaglio stesso.

Esclusioni applicabili alla SEZIONE M

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa, a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore.

SEZIONE N – RITARDO DELLA PARTENZA

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", se l'inizio del viaggio di andata o di ritorno su tratta internazionale in aereo, prenotato dall'Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'Assicurato. La polizza prevede un indennizzo per ogni periodo di ritardo di 8 ore, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Esclusioni applicabili alla SEZIONE N

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), è altresì esclusa dalla copertura assicurativa qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da scioperi o azioni industriali che erano di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE N

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata del ritardo.

SEZIONE O – MANCATA PARTENZA

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del veicolo sul quale l'Assicurato viaggia.

Esclusioni applicabili alla SEZIONE O

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa: qualsiasi richiesta di risarcimento che sia il risultato di uno sciopero o di una manifestazione sindacale organizzata di cui l'Assicurato era a conoscenza o che era di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio assicurato.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE O

E' condizione necessaria per l'efficacia della copertura che:

1. l'Assicurato parta con sufficiente anticipo per arrivare nel luogo di partenza entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato richieda all'autorità competente di confermare per iscritto il motivo e la durata del ritardo;
3. se la richiesta di risarcimento si riferisce alla rottura di un veicolo, l'Assicurato dimostri alla Società che il veicolo è stato sottoposto a opportuni interventi di riparazione e manutenzione e che l'eventuale intervento di recupero o di riparazione è stato effettuato da una ditta riconosciuta.

Esclusioni valide per tutte le Sezioni di polizza

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato:
 - (a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della stipula della polizza;
 - (b) se l'Assicurato viaggia contro il parere di un medico;
 - (c) se l'Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
 - (d) se l'Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
 - (e) se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
 - (f) se l'Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
 - (g) se l'Assicurato è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:

- (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
- (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
6. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
 7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
 8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 125cc;
 9. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
 10. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
 11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
 12. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);
 13. qualsiasi attività pericolosa, salvo qualora ne sia prevista copertura. Per ulteriori dettagli si rinvia all'articolo Attività pericolose;
 14. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
 15. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
 16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Obblighi in caso di sinistro

Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia stato richiesto l'intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza, nei termini ed alle condizioni precisate nel presente contratto, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di Gestione Sinistri entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del Viaggio.

La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro ai riferimenti che seguono:

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY

o inoltrata collegandosi al sito www.sinistriviaggi.it

Dietro segnalazione di un evento dannoso, il Centro di Gestione Sinistri provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.

Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

Richieste di risarcimento per ritardo del bagaglio, smarrimento o deterioramento di denaro, effetti personali ecc.

Con riferimento alle Sezioni L e M, l'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di ritardo, smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Condizioni generali applicate ai sinistri

1. La Società non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
4. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Società per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.
5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento, è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
7. L'Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
8. L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, alla Società. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
9. Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato, ma non coperto dalla presente polizza.